



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 73 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA n. 13/17 del 06.02.2017 emessa nel giudizio CENTRO CINOFILO "LA PORZIUNCOLA" S.R.L. contro il COMUNE di TAORMINA.</b>
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati                      n. 20                                      Presenti                      n. 10  
In carica                        n. 20                                      Assenti                      n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 16° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA n. 13/17 del 06.02.2017 emessa nel giudizio CENTRO CINOFILO "LA PORZIUNCOLA" S.R.L. contro il COMUNE di TAORMINA .**

Premesso che il Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l., in persona dell'amministratore unico, ha citato il Comune di Taormina presso il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale veniva richiesto il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale del Comune di Taormina per non aver corrisposto alla società ricorrente la somma complessiva di € 26.778,45 ;

che in data 23/02/2017, prot. com.le n. 4224, è stata notificata a questo Ente l'Ordinanza munita di formula esecutiva n. 13/17 - R.G. n. 5668/2013 – del 06.02.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso del Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l.;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 26.778,65, oltre al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi € 7.795,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Considerato che:

- l'ordinanza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le somme da rifondere al Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l. ammontano complessivamente ad € 38.152,49, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale	€	25.097,92
▶ interessi moratori	€	1.480,73
▶ spese di recupero	€	200,00
▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	7.795,00
▶ spese generali 15% (su € 7.795,00)	€	1.169,25
▶ C.P.A. 4% (su € 8.964,25)	€	358,57
▶ Iva 22% (su € 9.322,82)	€	2.051,02

**totale complessivo € 38.152,49.**

CONSIDERATO che l'ordinanza esecutiva di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia

di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore del Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l., ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **38.152,49** scaturente dall'Ordinanza munita di formula esecutiva n. 13/17 emessa dal Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, del 06.02.2017, depositata in Cancelleria il 07.06. 2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Dott. Eligio Giardina

Avv. Romano  
Pietro

Ref. Ord. 702bis n. 13/17



TRIBUNALE DI MESSINA  
Prima Sezione Civile  
ORDINANZA EX ART 702 BIS C.P.C.

Il GOT, Avv. Gaetano Cundari, nella causa RG 5668/2013 promossa da:

**CENTRO CINOFILO "LA PORZIUNCOLA" S.R.L.**, P.IVA 04378520870,  
in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Trecastagni via  
Bologna, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Pietro Romano, che lo rappresenta e  
difende giusta procura a margine del ricorso;

**ricorrente**

**CONTRO**

**COMUNE DI TAORMINA**, C.F.: 00299100834, in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze, n. 95, presso lo  
studio dell'avvocato Claudio Armellini, che lo rappresenta e difende a margine  
della comparsa di costituzione e risposta;

**resistente**

sciogliendo la riserva assunta il 2 febbraio 2017 letti gli atti ed esaminati i  
documenti di causa,

**osserva:**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato l'8 novembre 2013 e regolarmente  
notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza al Comune di Taormina,  
in persona del Sindaco pro tempore, il ricorrente premetteva di essere autorizzato  
a svolgere attività di custodia, ricovero, accalappiamento di cani randagi per conto  
di enti pubblici, possedendo tutti i requisiti normativi per lo svolgimento di tale  
attività.

Deduciva che tale attività prevedeva un costo giornaliero di euro 3.50 + iva per  
ogni cane, in virtù di quanto espressamente previsto dal decreto Presidenziale  
della Regione Sicilia, n. 7 del 12 gennaio 2007 nonché da quanto sancito dalla



Convenzione esistente tra il Comune di Taormina ed il Centro Cinofilo "la Porziuncola".

Deduceva altresì che, in virtù dello svolgimento delle attività summenzionate, il Centro Cinofilo era creditore nei confronti del Comune di Taormina della somma di euro 25.097,92 per le forniture insolute nn. 72/2011, 108/2011, 145/2011, 19/2012, 47/2012, 106/2012, 150/2012, 15/2013, 46/2013, 66/2013, 91/2013.

Deduceva che dopo svariati solleciti di pagamento, rimasti inevasi, con racc. a/r a dell'11 novembre 2011, il ricorrente richiedeva il pagamento delle fatture insolute e delle spese dovute ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, senza ottenere però alcun riscontro.

Deduceva che, in data 21 dicembre 2012, il Comune di Taormina, con determine dirigenziali n. 101/102, aveva disposto il pagamento della somma di euro 3.000,00 a favore del ricorrente a titolo di acconto e di euro 6.594,12 per le fatture nn. 19/2012, 150/2012, 47/2012, 106/2012, senza che facesse seguito l'effettivo pagamento dell'acconto promesso pari ad euro 9.594,12.

Ciò posto, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale del Comune di Taormina per non aver adempiuto alle obbligazioni pecuniarie assunte nei confronti del Centro Cinofilo "La Porziuncola" per la somma complessiva di euro 26.778,45, di cui euro 25.097,92 per sorte capitale, euro 1.480,73 per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 ed euro 200,00 per spese dovute ex art. 6 d.lgs. 231/2002.

Per l'effetto, chiedeva la condanna del Comune di Taormina al pagamento della somma di euro 26.778,45 a favore di parte ricorrente, oltre interessi moratori sino al soddisfo.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la ragione creditoria non risultava provata.

Il Giudice, ritenuta la propria competenza e null'altro osservando, riservava la causa per la emissione dell'ordinanza decisoria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sono state prodotte, in atti, le fatture emesse nei confronti del Comune di Taormina da cui risultano i crediti relativi alle attività svolte dal ricorrente che risultano effettivamente eseguite.

Vero è, secondo giurisprudenza ormai consolidata, che la fattura commerciale - avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare



“la  
e, il  
ma  
011,  
r a  
lute  
cun  
nine  
0,00  
nn.  
tivo  
ento  
ioni  
r la  
ale,  
ese  
ella  
sino  
pro  
non  
a la  
e di  
che  
le -  
tare

documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto – è un atto giuridico a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito, con le conseguenze che laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 12/01/2016 n° 299); ma è anche vero che con le determinazioni dirigenziali n. 101 e 102 del 21 dicembre 2012, nonché con nota avente n. prot. 05/2014, il Comune resistente ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di parte ricorrente.

Nella determinazione del 21 dicembre 2012 n. 101 il Comune di Taormina propone di: *“liquidare la somma di euro 6.594,14 come da fatture nr. 19/12 del 02.01.2012, nr. 47/12 del 05.04.2012, nr. 106/12 del 02.07.2012 e nr. 150/12 dell'1.10/2012 per il servizio di recupero, ricovero e mantenimento di cani randagi a favore della ditta Centro Cinofilo la Porziuncola (...)”*.

Nella determinazione del 21 dicembre 2012 n.102 il Comune propone di: *“liquidare, a titolo di acconto, la somma di euro 3.000,00 per il servizio di recupero, ricovero e mantenimento dei cani randagi a favore della ditta Centro Cinofilo la Porziuncola (...)”*.


Nella nota n. 05/14 il Comune di Taormina riconosce di essere *“debitore nei Vostri confronti in virtù della documentazione sotto elencata (...) per un importo pari ad euro 11.946,84”*.

Riconoscendo, dunque, che le fatture da sole senza gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono – come giurisprudenza consolidata ormai sostiene – un mero indizio di prova, ma che a quest'ultime – nel caso di specie – si può riconoscere un valore di prova piena poiché sono corredate dalle determinazioni comunali sopra riportate, le quali riconoscono espressamente il valore delle fatture in atti da cui scaturisce il debito del Comune resistente.

Inoltre la prova del credito e che lo svolgimento delle attività sono state regolarmente eseguite dal ricorrente è rilevabile dal fatto che il Comune di Taormina riconosce espressamente di essere debitore (v. nota 5/14 allegata in atti) di somme – e quindi riconosce il credito del ricorrente – che menziona dettagliatamente nelle determinazioni comunali.

Invero la documentazione in atti versata da parte ricorrente altro non è che quella prevista dall'art. 633 e segg.ti c.p.c. e sufficiente per l'ottenimento del decreto monitorio.

Per tali ragioni deve essere accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, ed il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, deve essere



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



condannato al pagamento della somma di euro 26.778,45 di cui 25.097,92 per sorte capitale ed euro 1.480,73 per interessi moratori ex d.lgs 231/2002 nonché euro 200, a titolo di risarcimento di spese di recupero (art. 6 d.lgs. 231/2002).

All'accoglimento della domanda consegue, inoltre, la condanna del resistente alle spese di lite che vanno liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, pur trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore, tenuto conto dell'abrogazione del sistema tariffario operata dalla citata previsione di legge e dell'art. 28 del D.M. 55/2014, non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso, e facendo altresì applicazione dei criteri già stabiliti dalla sentenza n. 17405/2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al precedente D.M. 140/2012. In considerazione del valore della controversia, sulla base del *decisum* (scaglione indeterminato valori medi), le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria, € 2.025,00 per la fase decisoria, con un compenso complessivo di € 7.795,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

Il quantum richiesto appare in linea alle tabelle tariffarie di riferimento anche alla luce dell'applicazione dei minimi tabellari.

#### PQM


Accoglie il ricorso ex art. 702 bis per i motivi di cui sopra;

-Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 26.778,45 di cui 25.097,92 per sorte capitale ed euro 1.480,73 per interessi moratori ex d.lgs 231/2002 nonché euro 200, a titolo di risarcimento di spese di recupero (art. 6 d.lgs. 231/2002).

-Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 7.795,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Messina li, 06 febbraio 2017



Il GOT  
Avv. Gaetano Cundari

6/02/2

668/2

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Romano P. do

nell'interesse di Centro Cinofilo de Poggioreale s.r.l.



ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 22-02-12

IL CAPO  
della Cancelleria

Riscossi diritti di copia  
per € 13,65  
apposti su originale dell'atto  
che trovasi in Cancelleria.

Messina 22-02-12



tr  
é  
e  
o  
li  
a  
ri  
li  
el  
ri  
o,  
e  
a  
a  
L  
H  
M  
G  
H  
L  
H  
H

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina \_\_\_\_\_

*D. 13/17 PREM. 831/17  
€ 38.152,49*

Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 66/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA n. 13/17 del 06.02.2017 emessa nel giudizio CENTRO CINOFILO "LA PORZIUNCOLA" S.R.L. contro il COMUNE di TAORMINA**

Considerato che in data 23/02/2017, prot. com.le n. 4224, è stata notificata a questo Ente l'Ordinanza munita di formula esecutiva n. 13/17 - R.G. n. 5668/2013 – del 06.02.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,

- a) ha accolto il ricorso del Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l.;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 26.778,65, oltre al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi € 7.795,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

- le somme da rifondere al Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l. ammontano complessivamente ad € 38.152,49, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale	€	25.097,92
▶ interessi moratori	€	1.480,73
▶ spese di recupero	€	200,00
▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	7.795,00
▶ spese generali 15% (su € 7.795,00)	€	1.169,25
▶ C.P.A. 4% (su € 8.964,25)	€	358,57
▶ Iva 22% (su € 9.322,82)	€	2.051,02

**totale complessivo € 38.152,49.**

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1,679,70 al Sig. D'Amore Emilio, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, n. 2344/16 del 22.09.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017; di riconoscere, a favore del Centro Cinofilo "La Porziuncola" S.r.l., ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 38.152,49 scaturente dall'Ordinanza munita di formula esecutiva n. 13/17 emessa dal Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, del 06.02.2017, depositata in Cancelleria il 07.06. 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s.**

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

**30 DIC 2017**

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

